



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32425** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63785** reso dall'agente contabile **DARIO PERIPOLLI**, agente economo con funzioni di riscossore del Comune di Cornedo Vicentino (VI) per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, depositato in data **27 dicembre 2019**.

Vista la relazione **n. 739/2024** del **17.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'amministrazione in data 12 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice

	relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del	
	Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto, l’agente contabile e il	
	rappresentante dell’Amministrazione, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 739/2024 del 17.12.2024 , il magistrato istruttore conto	
	giudiziale n. 63785 reso dall’agente contabile DARIO PERIPOLLI , agente	
	economo con funzioni di riscossore del Comune di Cornedo Vicentino (VI)	
	per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, depositato in data 27 dicembre 2019 .	
	riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, avente ad oggetto riscossioni di entrate varie del Comune (proventi	
	da rilascio documenti, proventi da servizio di copie, tassa di occupazione,	
	proventi da asilo nido, proventi per servizi “n.a.c.”, presumibilmente: “non	
	altrimenti classificabili”) per il periodo 1° gennaio - 30 giugno dell’esercizio	
	2018 e redatto sul modello 21, risultava sottoscritto dall’agente contabile in	
	data 22 gennaio 2019 e vistato dal Segretario comunale ai fini dell’apposizione	
	del visto di regolarità, mentre non risultavano depositate né la relazione	
	dell’organo di controllo interno né il provvedimento di approvazione ex	
	art.139, comma 2, c.g.c..	
	Unitamente ad altro conto del medesimo agente, oggetto di separata relazione,	
	era stata depositata la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 22 gennaio	
	2019 con la quale erano state approvate le risultanze del conto ed al quale era	
	allegato il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile	
	ex art.49 TUEL reso dal Responsabile del Servizio economico e finanziario,	
	coincidente con l’economo;	
	- le riscossioni erano annotate per mese e per categoria, con indicazione	

	progressiva del numero della ricevuta di riscossione; per i riversamenti in	
	Tesoreria risultava annotato il numero della relativa quietanza;	
	- il conto esponeva “riscossioni” e versamenti in pari misura, per complessivi	
	euro 31.416,56, e chiudeva in pareggio. Tuttavia, essendo indicato solo il	
	numero della quietanza, non era possibile ricavare le date dei versamenti in	
	Tesoreria e verificare la loro tempestività, né era possibile riscontrare se, alla	
	cessazione dall’incarico, residuasse una giacenza di cassa non versata.	
	2. Disposta attività istruttoria con nota del 30 aprile 2024, alla data di	
	sottoscrizione della relazione l’ente non aveva dato riscontro e dunque l’esame	
	del conto era stato effettuato esclusivamente alla luce della documentazione	
	disponibile, dalla quale si evidenziavano le seguenti irregolarità:	
	a) in primo luogo, risultava che l’organizzazione del servizio di riscossione,	
	affidato a singoli subagenti - a causa dell’assenza dei sub conti dei singoli	
	incaricati della riscossione ed alla redazione di un’unica rendicontazione	
	cumulativa di tutte le gestioni - contravveniva al modello legale di gestione	
	plurisoggettiva di cui all’art. 192 del R.D. n. 827/1924, prescelto dall’ente, il	
	cui regolamento di contabilità distingueva nettamente gli addetti alla	
	riscossione, da un lato, e l’economo, dall’altro, in un modulo caratterizzato	
	dal maneggio di denaro secondo uno schema in cui l’agente principale assume	
	la posizione di intermediario/collettore delle gestioni degli agenti secondari;	
	b) il conto, sotto il profilo contenutistico, non riportava quindi le informazioni	
	necessarie a restituire coerente rappresentazione della gestione, impedendone	
	il compiuto esame: risultavano infatti inseriti cumulativamente i dati afferenti	
	alle riscossioni di diverse gestioni, aventi ad oggetto entrate diverse di	
	competenza di diversi uffici (anagrafe, tributi, tecnico, ecc.), senza che fosse	
	3	

		possibile distinguere le diverse gestioni;	
		c) non vi era certezza in ordine al momento di deposito del conto, risultando	
		apposta a mano la stessa data del 22 gennaio 2019, data in cui è stata anche	
		approvata la delibera di Giunta che ha approvato le risultanze del conto,	
		mentre i pareri risultano resi in data antecedente alla presentazione del conto	
		(18 gennaio 2019).	
		d) l'agente rivestiva anche la qualifica di Responsabile del Servizio	
		finanziario, con violazione del principio di alterità ai fini della parifica del	
		conto, da ritenersi di fatto inesistente, non essendo sufficiente il successivo	
		provvedimento di approvazione;	
		e) non era stata depositata la relazione dell'organo interno;	
		f) le annotazioni del conto risultavano generiche sia in riferimento a quanto	
		oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c. sia in riferimento al	
		regolamento di contabilità dell'Ente, relativamente alla indefettibile necessità	
		che il conto rappresenti in modo esaustivo i fatti di gestione e i relativi risultati;	
		g) la mancanza di specificità delle scritturazioni e l'omessa risposta istruttoria	
		impedivano poi ogni verifica sulla regolarità della gestione non solo in	
		riferimento alle somme riscosse, ma anche relativamente ai versamenti e alla	
		loro tempestività.	
		Alla luce di tali considerazioni, il magistrato istruttore rimetteva il conto al	
		giudizio della Sezione.	
		3. Con memoria dell'8 maggio 2025 a firma del Responsabile dell'Area	
		Finanziaria e Tributi, il Comune di Cornedo Vicentino evidenziava, anzitutto,	
		che per errori organizzativi legati al rinnovo del personale, l'Ente non aveva	
		dato riscontro alle richieste istruttorie dell'aprile 2024.	
		4	

	L'Amministrazione riscontrava, tardivamente e solo parzialmente, le richieste	
	istruttorie formulate a suo tempo dal magistrato istruttore, anche mediante	
	allegazione di documenti, evidenziando che il giornale di cassa non risultava	
	più disponibile a causa di un attacco informatico correttamente denunciato al	
	Garante della Privacy e alla polizia postale.	
	Veniva anche allegata una relazione a firma dello stesso agente contabile, con	
	la quale, egli evidenziava le difficoltà legate al livello occupazionale	
	dell'Ente, che avevano tra l'altro reso necessaria da parte sua l'assunzione	
	della qualifica di economo comunale nonostante rivestisse la posizione	
	responsabile del servizio finanziario; tuttavia, ponendo come condizione che	
	i rendiconti fossero verificati per regolarità conto da parte del Segretario	
	comunale. L'agente specificava inoltre che le classificazioni utilizzate nella	
	rendicontazione erano legate al sistema gestionale all'epoca in uso (oggi	
	sostituito).	
	Relativamente alle modalità di riscossione evidenziava che l'utilizzo di	
	riscuotitori speciali, già prevista nel vecchio regolamento di contabilità del	
	2011, era da ritenersi necessario tenuto conto dell'organizzazione comunale e	
	delle competenze diffuse. In ogni caso la gestione risultava scrupolosamente	
	condotta come riscontrabile da tabelle e documentazione disponibili presso	
	l'Ufficio Ragioneria dell'Ente.	
	Quanto alla tardività del deposito l'agente specificava che una prima resa	
	effettuata in data 12.8.2019 era stata rigettata in data 6.12.2019, con richiesta	
	di separazione delle due distinte gestioni, e dunque successivamente ripetuta	
	secondo le indicazioni ricevute.	
	4. All'udienza odierna in Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della	

	relazione del magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di	
	improcedibilità del conto e, in subordine, per la dichiarazione della sua	
	irregolarità.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Il conto in esame è irregolare e non è dunque possibile procedersi alla sua	
	approvazione e al scarico dell'agente, pur non riscontrandosi, allo stato degli	
	atti, ammanchi di gestione.	
	Ritenuto procedibile il conto, sottoscritto dall'agente e parificato dal	
	Segretario comunale in una situazione di emergenza occupazionale dell'Ente,	
	rimane-non rilevante ogni questione in ordine ai suoi contenuti e al ritardo	
	nella sua presentazione, profili che non hanno potuto essere approfonditi dal	
	magistrato istruttore a causa dell'omesso riscontro dell'Amministrazione alle	
	richieste della fase istruttoria, tardivamente e comunque carentemente evase	
	nel corso del presente giudizio, solo dopo la comunicazione della relazione di	
	irregolarità e la fissazione dell'odierna udienza.	
	Il Collegio ritiene infatti assorbenti le irregolarità riscontrate in riferimento	
	alla genericità di alcune voci genericamente indicate nel conto con la dicitura	
	"n.a.c." (ovvero, come indicato nella sua memoria dall'agente contabile, una	
	voce residuale non altrimenti classificata), ma, soprattutto, in riferimento alla	
	commistione di gestioni verificatasi per via della resa di un unico conto delle	
	riscossioni senza distinguere tra le diverse gestioni dei subagenti.	
	6. Con riguardo al primo profilo, richiamando consolidati principi in materia	
	di gestioni economali (vedi, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Campania	
	n.168/2025), appare utile ricordare che il fondo economale è caratterizzato per	
	essere una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è	
	6	

	personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e il conto	
	giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta	
	correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.	
	In tal senso, recentemente, questa stessa Sezione (Corte dei conti, Sezione	
	veneto, n.194/2025) ha chiarito che nell’ambito della gestione economale	
	dev’essere assicurata la conformità della rendicontazione ai principi di	
	chiarezza, tracciabilità e legittimità propri della contabilità pubblica e che	
	l’Amministrazione deve dunque dotarsi di strumenti gestionali idonei a	
	garantirne la piena compatibilità con la rendicontazione giudiziale, anche sotto	
	il profilo dell’identificazione dei soggetti beneficiari, della natura delle spese	
	e della relativa documentazione giustificativa.	
	Nel caso di specie le irregolarità riguardanti le modalità di rendicontazione,	
	per quanto non direttamente addebitabili all’agente, non hanno pienamente	
	assicurato la tracciabilità delle operazioni economiche per via della genericità	
	della voce residuale utilizzata dal sistema gestionale in uso.	
	7. Con riferimento al secondo profilo di irregolarità, la presentazione di un	
	unico conto per le diverse gestioni di riscossioni comunali - fattispecie sulla	
	quale lo stesso agente contabile ha indicato di non aver effettuato i necessari	
	approfondimenti - non risulta rispettosa delle previsioni dell’art.192, RD.n.	
	827/1934 e ha determinato una rilevante confusione tra gestioni.	
	Al riguardo la giurisprudenza contabile, ivi compresa quella di questa stessa	
	Sezione, ha anche da ultimo affermato (vedi Corte dei conti, Sez. Veneto	
	n.190/2025) che la mancata redazione dei subconti da parte degli agenti	
	contabili non costituisce un’irregolarità meramente formale laddove il conto	
	risulti riassuntivo, per ciascuna gestione, di separate contabilità, affidate, da	
	7	

	un lato, a singoli subagenti, i quali hanno materialmente provveduto ad	
	introitare le diverse entrate per poi consegnarle all'economo e, dall'altro, allo	
	stesso economo che, quale agente principale, ha provveduto al successivo	
	riversamento in Tesoreria delle riscossioni effettuate da altri.	
	Difatti la gestione di un agente della riscossione è soggetta a principi di	
	regolarità, trasparenza e chiarezza che trovano fondamento nella normativa	
	vigente e nei principi contabili di riferimento: conseguentemente il conto	
	giudiziale deve rappresentare in modo completo le operazioni di riscossione e	
	versamento effettuate nel periodo di gestione.	
	Nel caso in esame, come correttamente osservato dal magistrato istruttore,	
	risulta integrata, in via di fatto, la fattispecie indicata dalle previsioni	
	dell'art.192 RD. n.827/1934 perché i compiti relativi alla riscossione risultano	
	suddivisi tra un soggetto, da qualificarsi come contabile principale, ed una	
	pluralità di altri soggetti, da qualificarsi quali contabili secondari, così da	
	determinare una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella	
	complessiva del primo, con conseguente concentrazione delle contabilità	
	secondarie in quella principale.	
	Quindi, a dispetto delle previsioni del regolamento di contabilità, che sono di	
	segno esattamente opposto, emerge che le attività di riscossione e versamento	
	presso il Comune di Cornedo Vicentino non sono direttamente ed	
	esclusivamente riconducibili all'agente contabile principale (sottoscrittore del	
	conto), giacché la concreta organizzazione degli uffici attribuisce funzioni e	
	mansioni diverse, da un lato, ai subagenti, quali addetti alla riscossione, e,	
	dall'altro, all'economo, secondo uno schema agente principale/agenti	
	secondari, in cui il primo si pone in rapporto diretto con l'ente fungendo da	
	8	

	intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni dei secondi che,	
	appunto, confluiscono/si concentrano in quella dell'agente principale.	
	In tale modulo organizzativo, prescrive la norma sopra richiamata che “ <i>I</i>	
	<i>contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del</i>	
	<i>ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono</i>	
	<i>rendere ad essa il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile</i>	
	<i>principale”</i> , evidentemente in considerazione della necessità di dare evidenza	
	dei risultati delle singole e distinte gestioni sia per esigenza di chiarezza e	
	trasparenza e sia anche ai fini delle relative responsabilità	
	8. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32425 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 63785 reso dall'agente contabile	
	DARIO PERIPOLLI , agente economo con funzioni di riscossore del	
	Comune di Cornedo Vicentino (VI) per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018,	
	depositato in data 27 dicembre 2019 , e, per l'effetto, non ammette a discarico	
	l'agente contabile.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	9	

